

8.2.1.3.3. 1.3 Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Scambi e visite di breve durata in azienda, che prevedano finalità di dimostrazione, per consentire agli operatori di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto buone pratiche, tecniche migliorative e l'uso di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità, all'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del suolo.

Tale strumento faciliterà lo scambio di conoscenze e consentirà di potenziare le capacità e le competenze possedute dal singolo soggetto attraverso l'interazione con altri individui, favorendo così l'instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive, lo sviluppo di competenze sociali e valorizzando gli agricoltori come agenti di cambiamento.

Le tematiche su cui verteranno gli interventi sono:

- a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;
- b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;
- c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;
- d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;
- e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Gli interventi dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti tematiche:

- innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;
- temi di carattere ambientale quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;
- obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli imprenditori e i dipendenti di imprese agricole, forestali, gestori del territorio e PMI del territorio rurale (destinatari finali).

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti tre valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione " Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;

c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Ove non sia possibile, con le precedenti opzioni di cui alle lettere b) e c), coprire tutte le tipologie di costi si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti «de minimis»;

- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

I Beneficiari del sostegno sono gli Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente ovvero soggetti pubblici e privati selezionati e riconosciuti idonei per capacità ed esperienza sui temi prioritari indicati nella presente sottomisura e dotati di personale qualificato e con regolare formazione.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

1. Spese di organizzazione degli scambi e delle visite di breve durata in azienda:

a. costi diretti sostenuti per l'attuazione dell'operazione (costi di personale, costi per materiali e supporti didattici, informativi e multimediali, costi per l'utilizzo di aule, strutture, impianti ed attrezzature a fini didattici, costi per kit didattici specifici, costi di progettazione e organizzazione, costi relativi ad assicurazioni, imposte, spese generali – queste ultime nel limite del 5% della spesa ammissibile);

b. costi di investimento come previsti dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, rilevanti solo per progetti dimostrativi. L'investimento è ammesso solo come quota parte per ogni corso e deve essere chiaramente collegato alle attività di dimostrazione e realizzato in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

2. Costo dei partecipanti tra cui:

a. viaggio;

b. alloggio;

c. vitto.

3. spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo, nei limiti del costo orario.

Il costo dei partecipanti sarà rimborsato in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura, sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di dimostrazione, sono pagate al beneficiario.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, così come specificato nella successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del

tasso di sostegno se del caso".

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve possedere adeguate capacità (personale qualificato, macchine, attrezzature e strutture idonee, ecc.) e competenze in relazione al servizio richiesto che dovranno essere rese evidenti dal fornitore del servizio tramite:

- natura e finalità statutaria dell'organismo;
- situazione economico-finanziaria dell'organismo;
- caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate quali numero collaboratori, titoli di studio, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento.

Il Beneficiario deve garantire modalità di reclutamento dei destinatari della presente sottomisura secondo quanto indicato nella descrizione generale della misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.1.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione delle azioni dimostrative, di scambio e delle visite interaziendali sono:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi esplicitati dal bando, oltre che coerenza dell'impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie didattiche, formative e scelte organizzative);
- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative;
- capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);
- capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per a garantire una maggiore efficacia delle attività formative per i collegamenti con le realtà produttive del territorio;
- significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul territorio;
- rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell'ambiente, della biodiversità, uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 1.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 1.3 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD].

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per garantire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

La sottomisura presenta rischi di attuazione connessi alle seguenti fasi della selezione:

- definizione dell'idoneità dei beneficiari diretti alla fornitura dei servizi;
- valutazione dei progetti di scambi e visite aziendali con le tematiche ammissibili all'intervento ed alle condizioni di ammissibilità;
- selezione delle domande di aiuto, con la corretta applicazione dei criteri di selezione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di gestione dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, nonché degli applicativi di gestione delle DdA e DdP dell'OP Agea. Altro elemento di rischio consiste nella necessità delle verifiche per l'apprendimento

correlate all'effettiva fruizione delle attività formative e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazione. Una ulteriore necessità è rappresentata dalla informatizzazione dei requisiti previsti dai criteri di selezione.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi ha evidenziato il rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Vi è il rischio che i bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla:

- gestione dei procedimenti con organizzazione, competenze e tempistiche adeguate alla complessità delle operazioni e all'osservanza degli impegni da parte dei beneficiari;
- capacità di rilevare eventuali criticità in fase di avvio dei procedimenti e non nelle fasi conclusive quando si rilevano situazioni di emergenza che comportano difficoltà di gestione e soluzione.

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Saranno predisposti, in sede di bando per la presentazione delle domande di aiuto, le procedure a cui dovranno attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori, nonché le relative modalità di controllo e le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze.

R2: Il rischio della ragionevolezza dei costi è affrontato con l'adozione del criterio dei "costi unitari". Nei casi in cui non sia possibile procedere con i costi standard unitari, si procederà in base al criterio della spesa effettivamente sostenuta (lett. a) art. 67 del Reg. UE n.1303/2013]. In tali casi, saranno specificate, in sede di bando per la presentazione delle domande di aiuto, le procedure relative alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione di più offerte secondo quanto previsto dalla lett. e) par. 2 dell'art. 48 del Reg. (UE) n.809/2014.

R7: Relativamente alle fasi di selezione:

1. I soggetti beneficiari dovranno essere identificati attraverso una fase preliminare di accreditamento a seguito di apposito avviso pubblico. I dati dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi saranno resi disponibili in un apposito archivio informatico da utilizzarsi per la redazione delle proposte progettuali e per la valutazione delle stesse ai fini dell'ammissibilità dei servizi proposti.

2. I progetti delle attività di scambio interaziendale e visite dimostrative saranno predisposti con adeguati strumenti informatici che consentano di verificare in corso d'opera la coerenza con le condizioni di ammissibilità. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la valutazione di coerenza con le tematiche ammissibili e la conformità ai requisiti di ammissibilità.

3. La predisposizione dei progetti sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire i punteggi previsti in modo informatizzato. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la valutazione a supporto delle operazioni di selezione, la comparazione standardizzata dei progetti di servizio proposti e l'oggettività della valutazione.

R8: Nella fase di attuazione della sottomisura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione con eventuali altri strumenti informatici per la gestione dei procedimenti.

R9: La quantificazione degli aiuti sulla base di Costi Unitari abbatte notevolmente il rischio di errore nella fase di determinazione della spesa ammissibile. La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole previste dal Reg. (UE) n. 809/2014. L'effettiva erogazione dei servizi finanziati e la partecipazione degli agricoltori sarà monitorata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono di registrare le attività e ripercorrere le procedure di controllo.

R10: I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio oggettivi relativi ai controlli di ammissibilità ed alle procedure per la gestione dei procedimenti collegati all'adesione alla sottomisura ed all'esecuzione degli interventi. Con il bando di gara saranno altresì definite le misure di attenuazione e gli interventi preventivi per i rischi identificati a livello di sottomisura.

R11: La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'OP Agea per le rispettive competenze. Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,

come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili alle attività formative di gruppo previste nella sottomisura 1.1 che sono applicabili anche alle attività formative contenute nei progetti di scambio e visita di cui alla sottomisura 1.3.

In particolare, in relazione alle attività formative e di trasferimento di gruppo si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari" consistente di tre valori che descrivono, col minor errore possibile, il costo standard relativo alle tre principali tipologie di durata dei corsi. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire le specifiche classi di costo delle diverse realtà formative tipiche del settore rurale in relazione ai dati disponibili derivanti dalle misure 111 azione 1 e 331 dalla più recente programmazione del FEASR.

Dai dati si evince infatti una sostanziale differenza di costo in relazione alle seguenti durate: sotto 29 ore, tra le 30 e le 89 ore, tra le 90 e le 150 ore. Al crescere della durata oraria i costi orari diminuiscono

gradualmente e significativamente ed è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti tre diversi valori standard:

- a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
- b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.
- c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettere i) e ii) dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente sostenuta per il corrispondente monte ore relativamente alle specifiche attività ricomprese nelle misure 111 azione 1 e 331 del PSR Puglia 2007-13 alla data del 31 dicembre 2014, così come accertate e poste agli atti dalla Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia.

Attraverso i seguenti passaggi successivi:

- applicazione della media aritmetica fra i valori estremi di ciascuna classe di durata, distinti per misura,
- e interpolazione dei risultati così ottenuti fra le misure stesse per classi di durata omologhe

è stato definito un valore di costo univoco per ciascuna classe di durata, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base.

Sono stati pertanto identificati i seguenti tre diversi valori standard:


Calcolo valore (UCS) a): spesa sostenuta / monte ore = 25,00 EUR ora/corso/allievo;

Calcolo valore (UCS) b): spesa sostenuta / monte ore = 23,18 EUR ora/corso/allievo;

Calcolo valore (UCS) c): spesa sostenuta / monte ore = 21,11 EUR ora/corso/allievo.

Per i costi di viaggio e diaria si applicherà l'opzione "somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico" definita alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 adottando le seguenti specifiche modalità di spesa:

- per i costi di trasferimento di conoscenza durante lo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria fissa corrispondente al valore del "voucher INPS" italiano, pari a 80 EUR al giorno;
- per costi di viaggio, soggiorno e diaria del lavoratore che partecipa allo scambio viene stabilita una spesa ammissibile determinata su base forfettaria pari ai valori corrispondenti contenuti nella seguente tabella, già in uso nei progetti ERASMUS della Unione Europea.



Costi di viaggio e diaria					
Rimborso spese del viaggio fasce chilometriche (si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno)		GRUPPO A Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United Kingdom	GRUPPO B Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Norway, Poland, Romania, Switzerland, Turkey	GRUPPO C Former Yugoslav, Republic of Macedonia, Germany, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Spain	Gruppo D Croatia, Estonia, Lithuania, Slovenia
0 – 99 Km	0 €				
100 – 499 Km	180 €	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 128	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 112	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 96	Diaria giornaliera ammissibile Fino al 14° giorno € 80
500 – 1999 Km	275 €				
2000 – 2999 Km	360 €	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 89,60	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 78,40	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 67,20	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno € 56,00
3000 – 3999 Km	530 €				
4000 – 7999 Km	820 €				
8000 – 19999 Km	1.100 €				

Tab. costi di viaggio e diaria

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Le capacità, le qualifiche e la regolare formazione saranno garantite del sistema di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della normativa regionale vigente ovvero saranno verificate in sede di bando di gara.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli scambi avranno una durata massima di 90 giorni, mentre le visite aziendali avranno una durata non superiore a cinque giorni.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisura/operazione.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definito a livello di ciascuna sotto-misura

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definito a livello di sotto-misura.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura